

PROGRAMMA DELLA CASSA DELLE AMMENDE FINALIZZATO ALLO “SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA GENERALE ALLE VITTIME DI REATO E SERVIZI PUBBLICI PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PENALE” ANNO 2021

TITOLO DEL PROGETTO: I.R.I.D.E.

Insieme per ritrovare sensi e restituire dignità a vittime, rei e comunità

DURATA (durata 24 mesi):

DATA PRESUNTA DI INIZIO: 01/11/2021 - DATA PRESUNTA DI FINE: 01/11/2023

Costo del finanziamento richiesto alla Cassa delle Ammende

€ 60.080,00

**Importo del cofinanziamento
(non inferiore al 30%)**

€ 18.780,00

COSTO TOTALE

€ 78.860,00

(come da scheda analitica dei costi allegata)

1. Anagrafica soggetto proponente

Denominazione del soggetto proponente: Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata.

Sede: Potenza

Indirizzo: via Verrastro

Telefono: 0971/668741

e-mail: dg_sanita@regione.basilicata.it

PEC: sanita@cert.regione.basilicata.it

2. Responsabile del progetto:

Nome e Cognome: .Dr.ssa Antonella Angione

Sede : Potenza

Indirizzo: via Verrastro

Telefono: 0971/668899

e-mail: antonella.angione@regione.basilicata.it

PEC: ufficio.prestazioni.assistenziali.farmaceutico@cert.regionebasilicata.it

3. Descrizione del progetto, specificando le modalità di erogazione dei servizi richiesti, distinguendo i servizi di assistenza generale alle vittime di reato dai servizi per la giustizia riparativa e mediazione penale.

Premessa

La Regione Basilicata, tutt'oggi priva di un servizio/ufficio pubblico di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, presenta questa ipotesi progettuale finalizzata alla realizzazione di **Ufficio di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa** che consenta di realizzare percorsi di mediazione e programmi di Giustizia Riparativa, e di offrire attraverso un apposito **Spazio Servizi alle Vittime** adeguati e qualificati **servizi di assistenza generale alle vittime di reato**.

L'ipotesi progettuale consta di azioni volte a promuovere e realizzare:

- **attività di responsabilizzazione e di contrasto alla devianza per adulti dell'area penale esterna in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna della regione Basilicata**
- **attività di educazione e di contrasto alla devianza per minori e giovani dell'area penale esterna in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni della regione Basilicata**

attraverso la promozione e realizzazione di strumenti e programmi di Giustizia Riparativa. La Giustizia Riparativa (Restorative Justice) è un paradigma di giustizia che offre un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) caratterizzato dal ricorso a spazi, tempi e strumenti (in primis la mediazione penale) che consentono alle parti coinvolte nel reato (vittima, reo e/o comunità) di incontrarsi per gestire "insieme" e in modo costruttivo e responsabile, gli effetti distruttivi generati dal reato, con il possibile esito della riconciliazione e della riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale.

- **attività di assistenza generale alle vittime di reato**

attraverso l'erogazione di servizi generalisti alle vittime (persone offese, minori e adulti) ed ai loro familiari (se hanno sofferto le conseguenze generate dal reato), in applicazione alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita con D.Lgs 212/2015. Con tali attività si vuole avviare la sperimentazione e la messa a sistema di una innovativa pratica di lavoro, capace di aprire scenari operativi finalizzati a dare risposte

concrete ai bisogni delle vittime, attraverso l'erogazione di servizi prima, durante e dopo il procedimento penale; tale pratica di lavoro vuole:

- promuovere una rete di sostegno alle vittime, di approccio generalista, senza distinzioni fondate sulle qualità soggettive delle vittime, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali od oggettive
- orientare la costruzione di una rete di servizi alle vittime di reati, sia di carattere generale, sia specialistici di assistenza

Il progetto sviluppa 3 linee di intervento:

- 1) *Interventi di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa***
- 2) *Interventi di sostegno alle vittime di reato***
- 3) *Attività di sensibilizzazione sulla giustizia riparativa e sui servizi di sostegno alle vittime***

1) *Interventi di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa*

Tra gli obiettivi principali del progetto vi è l'innesto ed il potenziamento, con relativa messa a sistema, delle pratiche di mediazione penale e riparative nell'ambito dei servizi alla Giustizia (minorili e per adulti), sia per contribuire a rafforzare il percorso di responsabilizzazione di minori e adulti in esecuzione penale esterna, sia per rispondere concretamente alle attese di riconoscimento e riparazione delle vittime dei reati. Tali obiettivi possono essere realizzati con una specifica metodologia di intervento, attraverso la promozione di pratiche riflessive di significativo spessore che si concretizzano in ben definiti strumenti e programmi di Giustizia Riparativa (declinati dall'ONU in Basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in criminal matters, Risoluzione n. 1/2002) e indicati anche nelle recenti Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato.

Gli strumenti e programmi di Giustizia Riparativa realizzabili, sono:

- **La mediazione vittima-autore di reato (Victim-Offender Mediation)**, quale strumento principale della Giustizia Riparativa, è definita dalla Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa come quel "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)". La mediazione può essere: A) mediazione diretta: è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti in ambito penale (conflitti generati dal reato e/ o che hanno generato il reato), il cui esito può essere positivo o negativo B) mediazione in forma indiretta: si concretizza in una lettera in cui l'autore di reato, alla luce della non fattibilità della mediazione diretta, decide di formalizzare comunque le proprie scuse alla vittima: le scuse sono contenute in una lettera che il reo scrive di suo pugno, rivolgendosi direttamente alla vittima, descrivendo il proprio vissuto, anche di pentimento, dichiarandosi pienamente responsabile della condotta deviante
- **Apology (scuse formali):** dichiarazioni rivolte alla vittima da parte dell'autore di reato, contenute generalmente in uno scritto in forma di lettera;
- **GRUPPI DI ORIENTAMENTO ALLA RIPARAZIONE** (G.O.R. strumento trasversale a 3 aree: sociale, vittime e penale) la cui conduzione è affidata ad uno o più Mediatori Penali in qualità di Conduttore di gruppo, e sono finalizzati al dialogo e all'incontro tra le parti

coinvolte nel reato perché possano esprimere emozioni e sentimenti generati dal reato, con la partecipazione anche della comunità interessata a prendere parte a questa esperienza e/o ad enti ed istituzioni direttamente o indirettamente coinvolti nel reato. I GOR aiutano e sostengono le persone ad affrontare emozioni forti legate alle ferite ed alle conseguenze dei reati agiti e subiti, e scoprire che insieme si può anche andare oltre la ferita dell'offesa e del reato, e che anche la comunità può essere destinataria di scelte e percorsi di riparazione, per aumentarne il senso di sicurezza e pacificazione

- **Victim Impact Panel/Gruppi Riparativi per autori di reato**

Incontri tra vittime ed autori di reato analoghi a quello subiti (Victim/ Community Impact Panel/ Gruppi riparativi per autori di reato): forum, guidati da un facilitatore, all'interno dei quali un gruppo ristretto di vittime aspecifiche (4 o 5 al massimo) rappresenta ad un piccolo gruppo di autori di reati (dello stesso tipo) - diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti – gli effetti dannosi ed i riflessi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o anche nella comunità di appartenenza derivanti dalla commissione del reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza delle effettive conseguenze delle azioni delittuose commesse.

- **Community/Family Group Conferencing**

Incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un dialogo, guidato da un facilitatore/ mediatore penale, esteso ai gruppi parentali e/o del territorio ovvero a tutti i soggetti coinvolti dalla commissione di un reato finalizzato a decidere collettivamente le modalità di gestire il conflitto nascente dal reato

Perché un programma possa essere considerato di Giustizia Riparativa, sono imprescindibili:

- la “partecipazione attiva” di reo e vittima ed eventualmente della comunità alla gestione degli effetti distruttivi prodotti dal comportamento deviante e alla soluzione del conflitto nascente dal reato, quale garanzia di un coinvolgimento orientato alla volontà risolutiva del conflitto, esteso a tutti i soggetti interessati [regola 13, Annex CM/REC (2018)8];
- il “riconoscimento della vittima”, e “la riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale”: è perciò da considerare anche la dimensione emozionale dell’offesa, i sentimenti sociali che ne derivano e che causano in chi è vittima la perdita del senso di fiducia negli altri e la nascita di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita
- “l’autoresponsabilizzazione del reo”: il percorso prospettato dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a maturare un concetto di responsabilità “verso” l’altro, ad avvertire, appunto, la necessità di riparazione;
- “il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione”, quale destinataria di politiche di riparazione o come attore sociale nel percorso di pace che muove dall’azione riparativa del reo
- “la “consensualità”: i programmi di giustizia riparativa richiedono il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti (art. 1 Racc., art. 7 Basic Rules)
- la “volontarietà” ed il “consenso” libero ed informato delle parti con la possibilità di revocare tale disponibilità in qualsiasi momento [regola 16, Annex CM/REC (2018)8]
- “confidenzialità” della mediazione: implica che l’incontro di mediazione sia protetto ed impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei suoi contenuti (art. 2 Racc., art. 13 Basic Rules); tale regola permette un dialogo pieno tra le parti in un clima di fiducia, la trattazione

del conflitto nel suo complesso e in tutte le sue implicazioni, facilitando quindi il raggiungimento di forme di riconoscimento reciproco e di riparazione

- “volontarietà dell’accordo raggiunto tra le parti”: gli accordi che nascono dai programmi di Giustizia Riparativa debbono essere conclusi volontariamente sebbene sotto la guida dei mediatori, e non possono scaturire da decisioni prese altrove (per esempio dall’autorità giudiziaria); gli impegni riparatori devono rispondere ai criteri di “ragionevolezza e proporzione” (art. 31 Racc., art. 7 Basic Rules)
- la gratuità, cioè la possibilità di accedere ai programmi e ai servizi della giustizia riparativa senza alcun onere economico a carico dei soggetti coinvolti
- l’uguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte, l’equità della procedura, la natura condivisa e consensuale dell’intesa/accordo di riparazione, l’attenzione alla reciproca comprensione ed al riconoscimento reciproco tra le parti, l’assenza di prevaricazioni – “equidistanza” ed “equiprossimità”, in termini di attenzione estesa a tutti i partecipanti, all’ascolto, all’accoglienza dei bisogni, all’individuazione delle strategie riparative [regola 14, Annex CM/REC (2018)8];

Le Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato di maggio 2019, in coerenza con le fonti normative sovranazionali, ivi inclusa la raccomandazione CM/Rec(2018)8, adottata dal Consiglio dei Ministri degli Stati Membri il 3 ottobre 2018, concernente la giustizia riparativa in materia penale, mirano ad incoraggiare i servizi della giustizia a sviluppare, sperimentare, potenziare e sostenere approcci e programmi di giustizia riparativa finalizzati alla possibile definizione del modello italiano nella cornice della normativa vigente.

Pertanto i beneficiari della 1° linea di intervento sopra descritta, saranno:

- **VITTIME** | con il termine vittima si intende “*una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche causati direttamente da un reato; un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; un familiare: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima*” (art.2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)
- **AUTORI DI REATO** (minori e adulti) | (indagati/imputati/condannati):
 - utenti in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni del territorio di competenza (Basilicata) e residenti pertanto sul territorio di competenza, minori e giovani, italiani e stranieri
 - utenti in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del territorio di competenza (Basilicata) e residenti pertanto sul territorio di competenza, adulti e giovani, italiani e stranieri
 - condannati ristretti in istituto ammessi a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, di cui all’art. 21 Legge 354/1975, con particolare riferimento a coloro che siano prossimi al fine pena, fino ad un massimo di 24 mesi

Tale progettualità potrà rivestire carattere innovativo per la istituzione di un centro pubblico in materia e carattere di sperimentazione nelle modalità di erogazione di tali servizi pubblici, in rete e d’intesa con tutti gli Uffici territoriali della Giustizia, ma contemporaneamente potrà essere funzionale

alla messa a sistema di una specifica prassi operativa e di servizi di Giustizia Riparativa permanenti e non frammentari, atteso che già dal 2012 sul territorio lucano vengono erogati, su specifiche progettualità di durata annuale finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile ed affidate ad enti del privato sociale, servizi di mediazione penale in ambito minorile.

Per lo svolgimento delle previste attività, per le entrambe linee di intervento, l'ente del privato sociale affidatario dovrà impiegare professionisti altamente qualificati e con esperienza pregressa nel settore, per un numero complessivo di **7 risorse umane** (di cui 5 Mediatori e 2 Supervisor) impegnate nel **Servizio di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa**, e **5 risorse umane** (3 professionisti specializzati nell'ascolto e sostegno alle vittime di reato, 1 avvocato, 1 psicologo) impegnate nello **Spazio Servizi per le Vittime**.

PERSONALE: Le **7 risorse umane** (di cui 5 Mediatori e 2 Supervisor) impegnate nel **Servizio di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa**, dovranno essere Mediatori dei conflitti specializzati in mediazione penale; Mediatori in possesso di specifica, qualificata e documentata formazione in mediazione penale tenuti al rispetto dei principi etici e comportamentali (rispetto delle normative, integrità morale, riservatezza, segreto professionale, impegno e responsabilità, trasparenza e chiarezza, equità/equiprossimità ed imparzialità, ecc...). Il Mediatore è un terzo equiprossimo alle parti, un professionista della gestione del conflitto specializzato nelle pratiche di mediazione penale e Giustizia Riparativa.

I professionisti Mediatori:

- dovranno essere in possesso di specifica, qualificata e documentata formazione in mediazione di oltre 200 ore, corrispondente al profilo del **Mediatore esperto in Giustizia Riparativa** secondo quanto individuato dal Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale – Ministero della Giustizia;
- dovranno inoltre aver partecipato a specifici corsi di aggiornamento e/o training nei servizi di Mediazione e Giustizia Riparativa, secondo le Raccomandazioni del Consiglio D'Europa ed i Basic Principles sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell'ambito penale (ONU 2000);
- dovranno avere maturato esperienza di mediazione in **ambito minorile** (gli spazi normativi in cui possono essersi realizzate le esperienze di mediazione penale sono: DPR 448/88: in fase di indagini preliminari art.9 DPR 448/88, durante l'udienza preliminare o nel dibattimento art.27 DPR 448/88, nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova art.28 DPR 448/88) **e/o in ambito adulti** (indagati e imputati beneficiari dell'istituto della messa alla prova ex Lege 67/2014, utenti in affidamento in prova al servizio sociale)

SUPERVISIONE PROFESSIONALE: La Supervisione professionale dei Mediatori rappresenta il momento privilegiato di rilettura critica, riflessione e riprogettazione consapevole delle pratiche di lavoro: offre uno spazio ed un tempo di rilettura e riprogettazione per guardare a sé (professionista e persona) e agli altri (utenti, mediati, mediatori, collaboratori) in una dimensione globale che consenta di riformulare, riordinare e promuovere nuovi sguardi di pensiero, azione e metodologia per una buona pratica professionale. L'ente del privato affidatario della realizzazione della progettualità avrà cura di garantire direttamente, con proprie spese e con propri qualificati Supervisor, la Supervisione dei Mediatori Penali come occasione privilegiata per guardare al proprio sé personale e professionale, non trascurando il particolare contesto organizzativo in cui i Mediatori operano.

2) *Interventi di sostegno alle vittime di reato*

Gli interventi di sostegno alle vittime di reato saranno garantiti attraverso l'istituzione di uno **Spazio**

di Servizi per le Vittime che risponda ai criteri indicati nella Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che possa aprire scenari operativi finalizzati a dare risposte concrete ai bisogni delle vittime, attraverso l'erogazione di servizi prima, durante e dopo il procedimento penale. La Direttiva invita infatti gli Stati membri a provvedere affinché "la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

In applicazione della citata Direttiva 2012/29/UE, recepita con D. Lgs. 212/2015, lo Spazio Servizi per le Vittime intende anzitutto erogare servizi generali di assistenza alle vittime, attraverso professionisti competenti e specializzati, che possano:

- offrire sostegno concreto alle vittime, attivando un processo di empowerment della consapevolezza del sé;
- aiutare le vittime a risignificare conflitti, offese, danni subiti;
- prevenire forme di vittimizzazione secondaria nell'iter processuale;
- informare e sensibilizzare il sistema della Giustizia sui rischi dei processi di vittimizzazione;
- prevenire forme di vittimizzazione secondaria
- promuovere la fiducia nel sistema Giustizia;
- identificare buone pratiche di sostegno alle vittime;
- attivare/ampliare una rete di servizi sul territorio

Pertanto i beneficiari della 2° linea di intervento sopra descritta, saranno:

- **VITTIME** | con il termine vittima si intende *"una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche causati direttamente da un reato; un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; un familiare: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima"* (art.2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)

PERSONALE: Le previste attività progettuali coinvolgeranno un numero massimo di **5 risorse umane** (1 psicologo, 1 avvocato, 3 operatori di ascolto vittime); gli operatori di ascolto vittime (professionisti assistenti sociali, sociologi, giuristi), dovranno essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- specifica e qualificata formazione in Mediazione dei conflitti in ambito penale, con profilo corrispondente a quello di "Mediatore esperto in giustizia riparativa", secondo le prescrizioni del Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Ministero della Giustizia
- specifica formazione come Operatore esperto nell'ascolto e nella relazione d'aiuto con le vittime di reati e/o Esperto in counseling vittimologico
- esperienza pregressa nella pratica della mediazione vittima/reo, e nell'ascolto e sostegno alle vittime di reati, nell'ambito di progettualità realizzate in materia di Giustizia Riparativa (ambito adulti e/o minori) o Tutela delle Vittime, autorizzate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.

3) Attività di sensibilizzazione sulla giustizia riparativa e sui servizi di sostegno alle vittime

finalizzate : a promuovere la cultura della riparazione, della gestione costruttiva dei conflitti, della tutela della vittima, a favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi (di Giustizia Riparativa e di assistenza generale alle vittime dei reati) esistenti sul territorio, a favorire lo studio e la ricerca scientifica sulle tematiche relative alla tutela delle vittime di reati ed alla Giustizia Riparativa.

Le attività di In-formazione e sensibilizzazione sulla giustizia riparativa e sui servizi di sostegno alle vittime avranno anche la finalità di costruire un linguaggio comune e una mappatura della rete. Sarà necessario realizzare apposito Corso di formazione anche con la collaborazione di Rete Dafne Italia - Rete Nazionale di Assistenza alle Vittime e sarà cura dell'ente affidatario coordinare tale iniziativa

4. Azioni di rafforzamento della rete dei servizi di assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato, dei servizi pubblici di giustizia riparativa e di mediazione penale; qualità del partenariato coinvolto e modalità di coinvolgimento, sistemi di verifica e controllo della qualità dei servizi erogati con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto nella Direttiva 2012/29/UE.

Tali servizi generalisti per le vittime saranno erogati da personale qualificato direttamente nell'ambito dello Spazio Servizi alle Vittime che il progetto consentirà di attivare e potranno essere garantiti anche attraverso una rete strutturata che raccordi tutti i soggetti che si occupano di vittime. Solo nell'1% dei casi oggi in Italia, tali servizi accolgono la vittima indipendentemente dalla tipologia di reato (Fonte: Mappatura dei servizi di assistenza alle vittime esistenti sul territorio nazionale 2019-Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Associazione Rete Dafne Italia)

A tal fine la realtà del privato sociale che dovrà realizzare il progetto e gestire i previsti servizi dedicati alle vittime, si attiverà, anche con il sostegno della Regione Basilicata, per la costruzione e/o costituzione di una rete di promozione della Giustizia Riparativa e del sostegno alle vittime e dovrà preferibilmente essere già socio di RETE DAFNE ITALIA - Rete Nazionale di Servizi di Assistenza alle Vittime. A rafforzamento della costituzione e delle attività della rete sarà necessario creare occasioni di confronto e studio, informazione e formazione sui diritti delle vittime ma soprattutto sui rischi della vittimizzazione secondaria e ripetuta e sulle modalità di prevenzione di forme di vittimizzazione, anche per poter scambiare esperienze e far emergere buone pratiche di lavoro.

5. Obiettivi specifici che si intendono raggiungere e risultati attesi al termine dell'iniziativa progettuale.

I programmi di Giustizia Riparativa e le relative procedure devono configurarsi quali:

- spazi di maggiore attenzione nei confronti della persona offesa (vittima) all'interno della vicenda penale;
- momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna;
- opportunità e modalità simboliche/materiali di riparazione delle conseguenze del conflitto che ha generato il reato e generato dal reato;
- spazi di riflessione, all'interno della comunità e dei servizi di giustizia sull'evento reato in termini di trasformazione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza e pacificazione sociale.

Gli obiettivi primari che tali programmi (in primis la mediazione penale) possono consentire di

raggiungere, anche per valorizzare la mission del progetto a favore di minori e adulti autori di reato, sono:

- innesto di pratiche riparative
- processo di responsabilizzazione
- crescita e maturità (capacità di riconoscere il disvalore sociale del comportamento deviante e capacità di attivare il controllo per potersene allontanare)
- revisione critica della condotta deviante
- identità consapevole e responsabile
- attivazione di condotte riparatorie

Gli obiettivi specifici sono:

➤ per l'autore di reato:

- rielaborazione dell'evento reato e responsabilizzazione rispetto all'azione deviante
- consapevolezza delle conseguenze del reato
- riconoscimento della vittima
- riconoscimento del danno arrecato
- riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale
- acquisizione di strumenti per trasformare le difficoltà in risorse
- potenziamento di strumenti di gestione costruttiva dei conflitti
- fiducia nel sistema Giustizia
- rafforzamento degli standard morali

➤ per la vittima :

- narrazione del dolore
- ascolto e riconoscimento
- sostegno emotivo nell'affrontare il trauma
- riparazione dell'offesa ricevuta nella sua dimensione globale
- prevenzione di forme di vittimizzazione secondaria o ripetuta
- fiducia nel sistema Giustizia
-

RISULTATI ATTESI

- consolidamento, nel processo di empowerment, della consapevolezza del sé (sia per l'autore di reato, sia per la vittima)
- contrasto dei comportamenti devianti
- ripristino/rigenerazione delle relazioni e/o di legami
- prevenzione forme e rischi di vittimizzazione secondaria
- maggiore fiducia nel sistema Giustizia
- buone pratiche di gestione del conflitto
- azioni di riparazione delle conseguenze dell'offesa nella sua dimensione globale
- ampliamento della rete dei servizi sul territorio
- promozione della cultura della non violenza, del rispetto, della legalità
- rafforzamento degli standard morali (dalle pratiche riparatorie dovrebbero emergere concrete indicazioni di comportamento per la comunità tutta)
- riduzione del fenomeno della recidiva

6. Indicare per ciascuna attività le risorse professionali impiegate:

1. Descrivere le modalità di erogazione del servizio per l'assistenza alle vittime di reato nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE:

La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in “materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati”, recepita con D.Lgs. 212/2015 ha notevolmente contribuito ad aprire scenari operativi capaci di dare risposte concrete ai bisogni di vittime e autori di reato; in applicazione dei criteri previsti dalla Direttiva 2012/29/UE (art. 8 Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime e art.9 Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime)

Lo Spazio Servizi alle Vittime intende erogare **servizi generali di assistenza alle vittime**, attraverso professionisti competenti e specializzati che forniscono ascolto, aiuto e sostegno emotivo, e garantisce accesso ai siffatti servizi sia per la vittima che per i familiari che vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. La progettualità in essere vuole erogare **servizi generali di assistenza alle vittime, di qualsiasi tipologia di reati ed ai familiari delle vittime** (tali servizi sono ascolto, informazione sui diritti, sostegno emotivo, informazione sui programmi di Giustizia Riparativa, ecc....) e vuole promuovere l'invio ad eventuali servizi specialistici individuati sia attraverso la collaborazione con RETE DAFNE ITALIA – Rete Nazionale di Servizi di Assistenza alle Vittime , di cui l'ente del privato sociale che dovrà realizzare il servizio dovrà già far parte in qualità di socio, sia attraverso specifica mappatura dei servizi alle vittime della regione Basilicata

2. Numero delle risorse professionali impiegate nei servizi di assistenza alle vittime: n. 5
Professionisti di cui :

n. 3 Operatori di Ascolto alle Vittime - n. 1 Psicologo - n. 1 Avvocato

3. Specificare la formazione professionale ed esperienziale richiesta e certificata per il predetto personale impiegato nei servizi di assistenza alle vittime:

n. 3 Operatori di Ascolto alle Vittime: professionisti (Assistente Sociale/Giurista/Sociologo) altamente qualificati, già Mediatori Penali esperti in programmi di Giustizia Riparativa (a seguito di una formazione specialistica post lauream), specializzati nell' ascolto e nella relazione d'aiuto alle vittime e/o in Counseling Umanistico Vittimologico e quindi competenti nel sostegno alle vittime di reato. Dei 3 Operatori: n.2 Operatori con esperienza almeno triennale nel ruolo richiesto e/o nell'ambito di progettualità autorizzate e finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ministero della Giustizia – n.1 Operatore con esperienza di almeno 5 anni nel ruolo richiesto e con ulteriore esperienza come Mediatore Penale Responsabile di Servizi/Centri di Mediazione e Giustizia Riparativa (ambito minori e/o adulti)

n. 1 Psicologo con esperienza pregressa in ambito di sostegno psicologico delle vittime

n. 1 Avvocato con esperienza di almeno 3 anni nell'ambito dei diritti e della tutela delle vittime

4. Numero di ore di impiego delle predette risorse nei servizi di assistenza alle vittime:

800 ore (di cui 600 ore riservate agli operatori di ascolto alle vittime, 100 ore riservate all'avvocato, 100 ore allo psicologo)

1. Descrivere le modalità di erogazione del servizio per la giustizia riparativa e la mediazione penale:

L'Ufficio di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa consentirà di promuovere e realizzare percorsi di Mediazione Penale (mediazione vittima-autore di reato) ed altri programmi di Giustizia Riparativa, all'interno di un contesto accogliente, protetto, riservato e nel rispetto delle esigenze degli interessati, nonché delle normative vigenti.

Per la realizzazione dei percorsi di mediazione penale, la metodologia che dovrà essere adottata dai mediatori sarà di base umanistica (modello di Mediazione Umanistica dei conflitti elaborato da Jacqueline Morineau, già direttrice del C.MFM. Centre de Mediation et de Formation à la Mediation di Parigi). La proposta di realizzazione di una pratica di mediazione in campo penale deve essere caratterizzata:

- ☐ sul piano metodologico, nell'attivazione delle pratiche di riconoscimento reciproco, negoziazione e gestione costruttiva del conflitto con l'obiettivo di prevenire la degenerazione del conflitto e/ o di pervenire, ove possibile, al perdono, alla riconciliazione ed alla riparazione (simbolica e/ o materiale) del danno nella sua dimensione globale

- ☐ sul piano valoriale, nell' attivazione di un processo maieutico che, con responsabilità ed umiltà, sviluppa competenze di gestione trasformativa dei conflitti e valorizza un processo di cambiamento; la mediazione rappresenta, infatti, un processo evoluto per generare valore dai conflitti

La prassi operativa proposta, successiva alla presa in carico (che prevede la registrazione dell'invio del caso in apposito Registro delle Mediazioni Penali e l'apertura di un fascicolo), si concretizza sinteticamente nelle seguenti fasi:

a) **PRE-MEDIAZIONE >**

colloquio informativo e di merito con autore di reato funzionale alla costruzione del consenso. Si conclude con "consenso" o "non consenso" alla mediazione con la vittima (parte/ persona offesa)

In caso di consenso alla mediazione, si contatta la vittima per un colloquio informativo e di merito funzionale alla costruzione del consenso. Si conclude con "consenso" o "non consenso" alla mediazione espresso dalla vittima nei confronti dell'autore di reato.

Solo per le vittime, prima della mediazione diretta può verificarsi la necessità/ opportunità di un invio

a : Spazio Servizi per le Vittime (in osservanza della Direttiva 2012\29\UE che istituisce norme minime in "materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato")

b) **MEDIAZIONE >**

- Mediazione diretta (face to face) Vittima-Autore di reato

oppure

-Mediazione indiretta (in caso di assenza di disponibilità da parte della vittima)

Riparazione (simbolica o materiale)

La mediazione può avere fra i suoi scopi ed esiti la riparazione intendendo con questo termine una riparazione che per la vittima rappresenta qualcosa di importante tanto da poter restituire dignità al dolore e lenire la ferita morale (e magari non solo) subito. La riparazione può costituire una strategia per il ripristino o la ricostruzione dei legami sociali danneggiati. La riparazione può essere simbolica e/ o materiale.

e) Comunicazione esito - A conclusione del percorso di mediazione penale, e nel rispetto delle esigenze dell'Autorità Giudiziaria inviante (ricevere un esito che restituisca senso al giudizio penale in relazione al quale è stato inviato il caso), il Mediatore Responsabile dell'Ufficio comunica l'esito del percorso in forma sintetica, riponando, nel caso di esito positivo, ed in forma narrativa, tutti gli indicatori che permettono di comprendere le modalità con cui si è giunti ad una valutazione positiva, ma senza entrare nel merito e nei contenuti della mediazione stessa che restano riservati e coperti da segreto professionale. La comunicazione dell'esito può arricchirsi, previo acquisito consenso delle parti, di ulteriori informazioni e/ o allegati (lettere, testo di accordo riparativo, oggetto-simbolo o testimonianza della riparazione, restituzione o altro documento indirizzato dalle parti al mediatore o al Giudice).

La comunicazione all'Autorità inviante dell'esito della mediazione avviene per iscritto e viene inviata esclusivamente a mezzo pec (posta elettronica certificata).

La gestione dei casi

Ad esclusione della Mediazione Penale (diretta e indiretta) e dell'Apology, quali strumenti di Giustizia Riparativa, che sono gestiti e realizzati direttamente ed esclusivamente con l'accompagnamento di Mediatori Penali, tutti gli altri programmi di Giustizia Riparativa sono svolti con l'apporto anche dei Facilitatori della Giustizia. La compresenza di "Facilitatori della Giustizia" e "Mediatori Penali" prevista chiaramente dalle "Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato", è funzionale ad ampliare ed innovare gli spazi di praticabilità dei programmi di Giustizia Riparativa all'interno dei servizi della giustizia, oltre che di diffondere la "cultura" della riparazione, promuovendo una concreta e sempre maggiore attenzione ai diritti e ai bisogni delle vittime. Al ruolo di Facilitatore attiene una competenza prevalentemente nell'area socio-educativa. Il Mediatore Penale specificatamente preparato, è chiamato a svolgere l'attività con imparzialità ed equiprossimità, nell'interesse esclusivo dei soggetti coinvolti nell'attività di mediazione penale (victim/offender mediation). Tutti i soggetti coinvolti nei programmi di giustizia riparativa, sia Facilitatori sia Mediatori, sono tenuti alla riservatezza sugli atti compiuti e sul contenuto delle attività svolte a tutela di un ascolto protetto, quale presupposto fondante e costitutivo dei rapporti con le parti della dimensione mediativa.

La preparazione

La richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa viene effettuata dall'Autorità Giudiziaria competente, anche su impulso dei servizi della giustizia minorile e di comunità, nell'ambito del progetto educativo individualizzato.

Le persone offese (vittime) in ogni stato e grado del procedimento possono chiedere l'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

I servizi socio-assistenziali degli enti territoriali possono favorire l'accesso ai programmi di giustizia riparativa segnalando i casi all'autorità giudiziaria procedente, anche in raccordo con i servizi della Giustizia minorile e di comunità.

Il facilitatore della Giustizia ed il mediatore penale, ricevuta la richiesta dell'avvio di un programma, in raccordo con i servizi della giustizia, richiedono al Magistrato competente le informazioni e gli atti necessari, inclusi i dati personali delle parti e, qualora si tratti di persone di minore età, dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore, al fine di verificare la fattibilità della richiesta. Ai soggetti che hanno dato il consenso a prendere parte al programma di giustizia riparativa deve essere concesso un tempo adeguato per la preparazione.

I contatti tra vittime e autori di reato

Nel corso dei contatti tra vittime e autori di reato, vengono adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare e/o prevenire eventuali rischi di vittimizzazione secondaria. Particolare attenzione viene

dedicata, nell'analisi di valutazione/esclusione di fattibilità, alle relazioni tra vittime e autori di reato dove si evidenzino uno squilibrio di "potere", nonché una situazione di disagio psicologico e condizioni di dipendenza.

L'accordo - Il percorso di Mediazione Penale vittima/autore di reato ed i programmi di Giustizia Riparativa possono concludersi con una intesa e/o accordo di riparazione, che può avere un contenuto anche simbolico e può consistere in scuse formali o attività rivolte alla comunità coerenti con l'illecito commesso e l'offesa arrecata. L'accordo tra le parti deve essere raggiunto volontariamente e contenere obblighi ragionevoli e proporzionati. L'esito del percorso di mediazione o del programma di Giustizia Riparativa viene formalmente comunicato all'Autorità inviante, per iscritto, in forma sintetica, in cui emergano elementi significativi di conoscenza del percorso fatto e dei risultati raggiunti. Con il consenso dei soggetti coinvolti può essere allegata alla nota di esito anche lettere e/o gli accordi di riparazione. Gli esiti dei programmi di giustizia riparativa non interferiscono sulle misure alternative o sui benefici penitenziari

2. Numero delle risorse professionali impiegate nei servizi di giustizia riparativa e mediazione penale:

n. 5 Mediatori dei conflitti specializzati in Mediazione Penale di cui :

n. 1 Mediatore esperto con esperienza di almeno 7 anni nel ruolo di Mediatore Penale e Responsabile di Servizi/Centri di Mediazione e Giustizia Riparativa (ambito minori e/o adulti) o Responsabile di progettualità in ambito mediazione penale autorizzate e finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ministero della Giustizia

n. 3 Mediatori con esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Mediatore Penale nell'ambito di progettualità autorizzate e finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ministero della Giustizia (ambito minori e/o adulti)

n. 1 Mediatori con esperienza di almeno 1 anno nel ruolo di Mediatore Penale nell'ambito di progettualità autorizzate e finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ministero della Giustizia (ambito minori e/o adulti)

n. 2 Supervisor (di Mediatori Penali e Familiari) ed esperienza sia nella supervisione di gruppo sia individuale di almeno 5 anni, con esperienza di almeno 7 anni nella formazione di Mediatori Penali, ed ulteriore formazione ed esperienza come Supervisore Professionale di Mediatori Familiari

3. Specificare la formazione professionale ed esperienziale richiesta e certificata per il predetto personale impiegato nei servizi di giustizia riparativa e mediazione penale:

n. 5 Mediatori dei conflitti specializzati in Mediazione Penale di cui :

n. 1 Mediatore esperto con esperienza di almeno 7 anni nel ruolo di Mediatore Penale e Responsabile di Servizi/Centri di Mediazione e Giustizia Riparativa (ambito minori e/o adulti) o Responsabile di progettualità in ambito mediazione penale autorizzate e finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ministero della Giustizia

n. 3 Mediatori con esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Mediatore Penale nell'ambito di progettualità autorizzate e finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ministero della Giustizia (ambito minori e/o adulti)

n. 1 Mediatori con esperienza di almeno 1 anno nel ruolo di Mediatore Penale nell'ambito di progettualità autorizzate e finanziate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-

Ministero della Giustizia (ambito minori e/o adulti)

Tutti i professionisti mediatori impiegati nei servizi di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale devono avere i seguenti requisiti di qualificazione

- titolo di laurea in materie umanistico/giuridiche ed il possesso di una specifica formazione almeno annuale e di uno specifico aggiornamento acquisiti presso enti di formazione con comprovata esperienza in materia;
- formazione di base e continua dei mediatori penali, certificata da Enti di formazione con comprovata esperienza pratica
- esperienza già maturata in qualità di mediatori in servizi di mediazione e/o Giustizia Riparativa
- possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari

4. Numero di ore di impiego delle predette risorse nei servizi di giustizia riparativa e mediazione penale: 1400 ore totali

7. Indicare per ciascun servizio i destinatari che si prevede di raggiungere con gli interventi previsti nel progetto.

1. Numero destinatari per i servizi di assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato: max n. 40 vittime (persone offese, minori e adulti)

2. Numero destinatari dei servizi di giustizia riparativa e mediazione penale: 120 (max 60 autori di reato/min 60 vittime)

- max 30 minori e giovani adulti (che hanno compiuto il 18° anno di età anche se il reato è stato commesso da minorenni), in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni della regione Basilicata
- max 30 adulti autori di reato in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna della regione Basilicata

per complessivi 60 autori di reato (italiani e stranieri) dell'area penale esterna in carico ai competenti Uffici territoriali della Giustizia; utenti che hanno fatto istanza di messa alla prova, utenti che sono già beneficiari dell'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova, utenti in affidamento in prova al servizio sociale; utenti esenti da problematiche attive di tossicodipendenza e selezionati a cura dell'Ufficio proponente, che abbiano manifestato interesse/disponibilità ad incontrare la vittima, al fine di garantire agli stessi la fruizione di idonei percorsi di responsabilizzazione e di riparazione nei confronti della persona offesa

Si presume che il numero delle vittime destinatarie degli interventi possa essere certamente superiore a 60, atteso che per ciascun autore di reato segnalato vi è almeno una vittima (persona o parte offesa) coinvolta.

Pertanto il numero dei **destinatari dei servizi di giustizia riparativa e mediazione penale** potranno essere almeno: **120 (max 60 autori di reato/min 60 vittime)**

8. Ambito territoriale di riferimento

Regione BASILICATA

9. Descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione

Sono previste attività di valutazione e monitoraggio interne (a cura dell'ente affidatario del progetto) ed esterne (a cura della Regione Basilicata e degli Uffici della Giustizia inviati i casi), entrambe strettamente connesse e finalizzate, la prima, a verificare lo stato di realizzazione dell'intervento progettuale, definendo quali attività siano state svolte e come il loro evolversi rispecchi i risultati attesi, la seconda in particolare, a fare emergere esperienze innovative e significative da diffondere come buone pratiche. A supporto delle attività di monitoraggio e ricerca sulla mediazione penale e Giustizia Riparativa e sui servizi alle vittime, l'ente affidatario provvederà alla redazione di dettagliato report alla del fine 1° anno di attività e di report finale del progetto, comprensivo anche di dati statistici.

I servizi territoriali, della giustizia e riparativi, saranno tenuti a curare la documentazione professionale e il sistema di monitoraggio sui casi di giustizia riparativa avviati, attivare percorsi di valutazione e follow-up anche in termini di soddisfazione delle vittime. Tali attività saranno svolte e strutturate secondo le modalità indicate dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, al fine di una raccolta omogenea dei dati da trasmettersi con cadenza annuale. Il monitoraggio dovrà comprendere: la valutazione della qualità dell'informazione fornita alle vittime sui programmi e procedure di giustizia riparativa; il livello di soddisfazione delle singole parti coinvolte (vittime e autori di reato, ed ove possibile la comunità) nel procedimento di riparazione; l'effetto che la partecipazione al procedimento di giustizia riparativa ha avuto sulla loro capacità di recupero; elementi e rischi di vittimizzazione.

10. Modalità di diffusione dei risultati con particolare riferimento alla visibilità del finanziamento ricevuto dalla Cassa delle Ammende

Dovrà essere realizzata adeguata pubblicità concernente il finanziamento del progetto da parte della Cassa delle Ammende; tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni istituzionali afferenti alle attività di progetto dovranno recare il nome del progetto e la dicitura "Progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende"; dovrà essere altresì garantita la Pubblicazione di Report/Dossier e la costante Visibilità delle attività e dei risultati del progetto su sito web dedicato e relative pagine social.

11. Programma e cronoprogramma

<i>fase</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Attività previste dal progetto</i>	<i>Strumenti, metodi e risorse</i>
-------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

1	Costituzione gruppi di lavoro e avvio progetto	Costituzione gruppi di lavoro (operativo- formativo- di sensibilizzazione) Realizzazione e avvio campagna pubblicitaria (flyer, sito web, pagina social) Presentazione del progetto e avvio attività/servizi	Vademecum operativo per tutti gli operatori. Riunione per costituzioni equipe di lavoro e calendarizzazione delle attività di monitoraggio. Definizione condivisa calendario attività
2	Informazione e sensibilizzazione	In-formazione e sensibilizzazione al fine di costruire un linguaggio comune e una mappatura della rete	Corso di formazione anche con la collaborazione di Rete Dafne Italia - Rete Nazionale di Assistenza alle Vittime Attività di sensibilizzazione sul territorio e con tutti gli interlocutori istituzionali e non Realizzazione e messa on line del sito web e pagine social
3	Interventi Giustizia Riparativa Interventi servizi alle vittime	Percorsi di Mediazione Penale e programmi Giustizia Riparativa (apology, panel, GOr, conferencing, ecc...) Servizi di sostegno alle vittime	Mediazione penale e altri programmi di Giustizia Riparativa Servizi alle vittime (ascolto, orientamento, sostegno emotivo, consulenza legale, informativa sui diritti, informativa sui programmi di giustizia riparativa, ecc..) Incontri di supervisione per Mediatori Penali esperti nei programmi di Giustizia Riparativa Incontri di supervisione per operatori di ascolto alle vittime
4	Valutazione	Valutazione dei risultati Redazione e pubblicazione report finale Convegno pubblico Diffusione risultati e buone pratiche	Incontri di monitoraggio Strumenti e tecniche di ricerca sociale Reportistica qualitativa e quantitativa

Cronoprogramma

[illegible]